

# Gestione-Rifiuti.it



## Regione Abruzzo

### Legge Regionale n. 65 del 22 novembre 1993

#### Norme integrative per il rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti

(B.U.R Abruzzo n. 45 del 30-11-1993)

#### ARTICOLO 1

1. Fino all' approvazione di una organica normativa in materia di smaltimento dei rifiuti, per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla vigente legislazione si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

#### ARTICOLO 2

1. Gli impianti di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi, le piattaforme di trattamento e pretrattamento chimico - fisico per conto terzi, gli impianti di stoccaggio sia definitivo che provvisorio per conto terzi di rifiuti tossici e nocivi, gli inceneritori di rifiuti di qualsiasi genere o origine possono essere installati esclusivamente all' interno di zone industriali e in lotti appositamente riservati per tali attività'.

2. I consorzi per lo sviluppo industriale sono tenuti ad individuare tra i lotti disponibili, quali per caratteristiche di sicurezza sono riservati per gli scopi di cui al precedente comma. In ogni caso i lotti da riservare a dette attività' non devono superare il dieci per cento della consistenza dell' area industriale.

3. Alla individuazione dei lotti i consorzi per lo sviluppo industriale procedono entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge. In caso di inosservanza del termine, il Presidente della Giunta regionale provvede a nominare un commissario << ad acta>>.

#### ARTICOLO 3

1. Le norme di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo non si applicano nei confronti dei consorzi industriali i cui agglomerati ricadono nelle immediate vicinanze delle aree urbane.



# Gestione-Rifiuti.it

## ARTICOLO 4

1. I progetti delle opere individuate nel primo comma del precedente art. 2, nonché quelli delle discariche di rifiuti solidi urbani la cui volumetria complessiva è superiore a metri cubi ventimila, degli impianti di trattamento e compostaggio dei rifiuti solidi e delle discariche di tipo 2B e 2C sono compresi tra i progetti per i quali ai sensi della legge regionale 9 maggio 1990, n. 66 è prevista la valutazione di impatto ambientale.
2. Restano invariate le altre procedure e le autorizzazioni previste dalla vigente legislazione in materia di rifiuti.
3. Gli impianti di incenerimento di ospedali, di mattatoi, di cimiteri o di attività artigianali, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fatti salvi purché regolarmente autorizzati.

## ARTICOLO 5

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L' Aquila, li 22/ 11/ 1993

*Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall'archivio del Bollettino Ufficiale Regionale*



**W.S.T. ITALIA S.R.L. - Div. Sicurezza Operativa Ambientale**  
SEDE LEGALE: Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro  
FILIALE OPERATIVA: Via Archimede, 224 -21042 Caronno P.la (VA)  
**Tel. 02/96459201 r.a. Fax 02/96458936 E-mail: [tecnico@gestione-rifiuti.it](mailto:tecnico@gestione-rifiuti.it)**  
R.E.A. 71805 Iscrizione Tribunale di Nuoro n. 267/1999 C.F. 02790920967 P.IVA 01057710913

